



consip

APPENDICE 2

SCHEMA DI CONTRATTO

Condizioni Speciali

ID 2346

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Consegna dei servizi

Articolo 12 S: Servizio di formazione

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivi

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Privacy e Subingresso nel Contratto

<eventuale: Articolo 20 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto>

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. N. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della stessa per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- c) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- d) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- e) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica, Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità, "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" *<eventuale>*, l'Allegato VII, il contratto di avvalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- g) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- h) valgono le seguenti definizioni:
per Committente si intende la Consip S.p.A.
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- i) Il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 50/2016.
- j) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'"Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
I Servizi di Payroll e Budget, a titolo indicativo, comprendono:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- a. Servizi inerenti le attività di Payroll: Sistema informativo di elaborazione dei cedolini; acquisizione dei dati e relativo trattamento, elaborazione dei cedolini e post-paga; elaborazioni delle dichiarazioni annuali ed eventuali ulteriori attività connesse, servizi inerenti il Portale web del Cedolino Elettronico Consip e servizi di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro;
 - b. Servizi di elaborazione dei report periodici e relativa verifica/quadratura per la struttura di Consip preposta alla Contabilità Generale e Bilancio;
 - c. Assistenza durante le operazioni di elaborazione del cedolino ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 12 del 1979 e delle attività di Budget;
 - d. Servizi di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale: quali ad esempio comunicazioni con gli Enti (es. INPS, INAIL) a cura dei soggetti di cui all'art.1 comma 1 della Legge n. 12 del 1979, su delega del Datore di Lavoro;
 - e. Assistenza normativa/amministrativa sulla gestione ordinaria del Rapporto di Lavoro dedicata alla struttura di Consip preposta alla gestione del Payroll;
 - f. Servizi di Budget: servizi di gestione delle attività di Budgeting e forecasting, in riferimento al costo del lavoro e relativi fenomeni aziendali; servizi di monitoraggio del costo consuntivo ed analitico e relative elaborazioni ed eventuali ulteriori attività connesse;
 - g. Trasferimento di know how a fine erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, rendicontazione dei livelli di servizio (ivi incluse le Linee guida operative) ed eventuali ulteriori servizi accessori.
 - h. Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro «a consumo»: servizi di Consulenza erogati dal Consulente del Lavoro su specifici aspetti fiscali, previdenziali, e/o contabili inerenti la gestione straordinaria del Rapporto di Lavoro e dei relativi costi economici correlati, quali ad esempio piani di prepensionamento ed incentivazione all'esodo, problematiche correlate al Budget, gestione di specifiche tipologie di assunzioni e/o di collaborazione, ecc..
 - i. Servizi opzionali di Supporto Tecnico/Specialistico «a consumo»: servizi attivabili su richiesta di Consip al sorgere di specifiche esigenze, che includono indicativamente le attività afferenti:
 - Servizi di sviluppo ed eventuale manutenzione evolutiva/migliorativa di soluzioni IT e funzionalità dei Sistemi di Payroll e Budget ed eventuali ulteriori attività e servizi connessi di assistenza;
 - Servizi di Start up: attività di migrazione dei dati, elaborazione dei cedolini di test e relative attività connesse (ivi inclusi i servizi di assistenza durante l'elaborazione dei cedolini di test, l'affiancamento con l'eventuale aggiudicatario del Contratto precedente e l'eventuale formazione ai referenti Consip).
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
 3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico, offerta tecnica e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei servizi c.d. opzionali, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo di cui all'articolo 15 S comma 1 lett. c e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
6. I servizi oggetto del presente Contratto potranno essere erogati presso la Consip S.p.A.
7. È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.



8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla Data di Avvio dei Servizi di Payroll e Budget (**1° gennaio 2022**) a cui va aggiunto il periodo di Start-up, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato tecnico.
Si precisa inoltre che:
 - a) la Data di Avvio dei servizi professionali di Consulenza del Lavoro è prevista per il **1° giugno 2022**;
 - b) la Data di Avvio dei Servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico (ivi inclusi i Servizi di Start up dei servizi di Payroll e Budget) è prevista dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto devono essere concluse tutte le attività di Start up (incluso l'affiancamento con l'aggiudicatario del precedente Contratto) di cui al paragrafo 1.3.2 del Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 S del presente Contratto.
3. Le attività di Start up, si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti per ciascuna figura professionale indicata nel "Piano di Lavoro" concordato con Consip, fino ad un massimo di n. 40 giornate complessive, di cui al paragrafo 1.3.4 del Capitolato tecnico.
4. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro il termine perentorio di cui al paragrafo 1.3.3 "Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll e Budget in fase di Start-up" del Capitolato Tecnico. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
5. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 3 (tre) mesi di efficacia del presente Contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno



congiuntamente concordate. Il periodo di affiancamento non prevede alcuna remunerazione economica per il Fornitore.

8. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta economica).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di



sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente; in particolare, inoltre, il Professionista di cui all'art. 1 comma 1 della L. 12 del 1979 e/o il Consulente del lavoro non assumerà/anno incarichi in favore di dipendenti e/o collaboratori della Committente per tutto il periodo di esecuzione del contratto. In caso di violazione di tali impegni la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata



comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di richiedere lo svolgimento dei servizi di cui ai paragrafi 1.2 ed 1.3 del Capitolato Tecnico, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi/sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti dei servizi realizzati in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula, dovrà concludere le attività di Start up per i servizi di Payroll e Budget così come concordate con la Committente nel Piano di lavoro Specifico di cui ai paragrafi 1.3.2 e 1.3.3. del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.



2. L'Impresa, entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di stipula, dovrà presentare alla Consip il Piano di Lavoro Generale di cui al paragrafo 1.1.9. del Capitolato Tecnico, relativo ai Servizi di Payroll e Budget, con evidenza dei tempi di realizzazione delle singole fasi ed operazioni delle attività previste, pena l'applicazione delle penali previste.
3. L'impresa per l'erogazione dei servizi professionali di Consulenza del Lavoro e per i servizi opzionali di Supporto tecnico-specialistico di cui ai parr. 1.3 e 1.2 del Capitolato Tecnico, dovrà redigere un Piano di lavoro, da eseguirsi secondo le modalità e i termini ivi concordati con Consip, pena l'applicazione delle penali.
4. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa o secondo un diverso termine concordato con la Committente in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato tutti i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali anche eventualmente migliorate in Offerta Tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 40 (quaranta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena



l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI SERVIZI

1. I servizi dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna dei servizi secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordata con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei servizi".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 12 S

SERVIZI DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Committente ad erogare i servizi di formazione, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2. La Committente provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'eventuale ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
3. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo tra le ore 9.00 e le ore 18.00, secondo quanto concordato con la Committente. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 7 (sette) giorni dalla richiesta della Committente. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
4. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati nel "Piano di Lavoro" e sottoposti all'approvazione da parte della Committente.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento ai servizi di Start up di cui al paragrafo 1.3.2 del Capitolato Tecnico, entro 15 giorni o diverso termine da valutare dall'ultimazione della prestazione;
 - con riferimento ai servizi di Payroll e Budget di cui al paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico entro il mese successivo a quello di riferimento;
 - con riferimento a servizi professionali di Consulenza del Lavoro di cui al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, entro il mese successivo a quello di riferimento.
 - con riferimento ai servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico, entro il mese successivo a quello di riferimento.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.



4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale **"Data di Accettazione del Servizio"** con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza mensile o diverso termine indicato dalla Committente. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale **"Data di Accettazione del Servizio"**, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. Per ogni servizio di cui al paragrafo 5 "Livelli di Servizio e rispetto delle scadenze" del Capitolato tecnico, relativamente al **"Valore di soglia dei rilievi"** qualora il numero di rilievi ecceda il citato "Valore di soglia", la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)** per ogni rilievo eccedente il numero del valore soglia di rilievi.
2. Qualora la regolarizzazione contributiva, ad opera del Professionista di cui all'art.1 comma 1 della Legge n.12 del 1979, non avvenga tempestivamente e comunque non oltre 2 mesi dall'evento di cui al paragrafo 1.1.1.4 "Elaborazioni Post-paga" del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 200,00 (duecento/00)**, per ogni inadempimento.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 1.1.2.5 "Servizi di assistenza per i dipendenti Consip in caso di anomalie/malfunzionamenti del Portale web" del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 50,00 (cinquanta/00)**, per ogni inadempimento eccedente n. 1 rilievo già segnalato dalla struttura di Consip preposta.
4. In caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di ulteriori quadrature/specifiche di cui al paragrafo 1.1.4 "Servizi di elaborazione report periodici e relativa verifica/quadratura per la struttura di Consip preposta alla Contabilità Generale e Bilancio" del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 1.1.5 "Assistenza sulla disponibilità del Servizio" del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 50,00 (cinquanta/00)**, per ogni inadempimento eccedente n.1 rilievo già segnalato dalla struttura di Consip preposta.
6. In caso di mancato rispetto dei termini (**entro 48 ore dalla richiesta**) di cui al paragrafo "1.1.7 Assistenza normativo-amministrativa alla struttura di Consip preposta alla gestione del Payroll" del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro**

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- 500,00 (cinquecento/00)**, per ogni inadempimento eccedente n. 3 rilievi (su base trimestrale) segnalati dalla struttura di Consip preposta.
7. In caso di mancata presentazione del “Piano di lavoro Specifico” entro il termine di 7 giorni dalla data di stipula, di cui al 1.3.3 “Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll e Budget in fase di Start up”, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 2.000,00 (duemila/00)**.
 8. In caso di mancato rispetto di ciascuna delle scadenze indicate nel “Piano di Lavoro Specifico” relativo al servizio di Payroll e di Budget di cui al paragrafo 1.3.3 del Capitolato tecnico, senza previa approvazione da parte della Consip, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 1.000,00 (mille/00)** ad eccezione del mancato rispetto dei termini per la conclusione delle attività di Start up per i servizi di Payroll e Budget per cui la committente applicherà una penale pari **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**.
 9. In caso di mancato ripristino delle attività e del complesso dei relativi dati di cui al paragrafo “1.1.1.1.1 Back-up dei dati ed eventuale ripristino delle attività e Disaster Recovery”, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 2.000,00 (duemila/00)**.
 10. In caso di mancata consegna a Consip della bozza dei cedolini entro il 5° giorno lavorativo antecedente alla data prevista per l’accredito dei compensi, di cui al paragrafo 1.3.3 “Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll e Budget in fase di Start up”, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 1.000,00 (mille/00)**.
 11. In caso di mancato invio del Piano di Lavoro Generale di cui al paragrafo 1.1.9 del Capitolato Tecnico entro i termini previsti, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
 12. In caso di mancato invio su base quindicinale alla Consip della documentazione atta a dimostrare lo stato di avanzamento lavori (cfr. parr. 1.3.2.1 e 1.3.2.2), la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**. Il mancato rispetto delle scadenze previste in sede di ripianificazione comporterà l’applicazione di una penale pari allo **0,3 per mille** dell’importo massimo contrattuale dei Servizi di Payroll e Budget, per ogni giorno di ritardo.
 13. In caso di mancata disponibilità entro il termine previsto, del documento contenente le **Linee guida operative dei servizi oggetto dell'appalto** di cui al paragrafo 2.2. “Linee Guida operative” la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
 14. In caso di mancato rispetto dei termini concordati con Consip per il trasferimento di know how al Fornitore entrante di cui al paragrafo 3. “Trasferimento di know how a fine erogazione dei servizi oggetto dell’appalto” del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
 15. In caso di mancato rispetto di quanto pianificato ai sensi dei parr. 1.2 e 1.3 del Capitolato Tecnico, al di fuori delle penali specifiche previste nel presente Contratto con riferimento ai parr. 1.3.2 e 1.3.3, la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
 16. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax/pec da parte della Committente, di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo massimo contrattuale dei Servizi di Payroll e Budget.
17. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari ad **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
 18. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività delle risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo massimo contrattuale dei Servizi di Payroll e Budget.
 19. Per ogni giorno di ritardo dalla Data di avvio dei Servizi di Payroll, rispetto alla messa a disposizione sul Portale web del cedolino della "Guida di supporto alla lettura della busta paga" eventualmente offerta in sede di Offerta tecnica, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo massimo contrattuale dei Servizi di Payroll e Budget, per ogni giorno di ritardo.
 20. In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui all'art. 1 S, così come rappresentato anche in Offerta tecnica, la Committente, ferme restando le penali già indicate nel presente paragrafo, potrà applicare una penale una tantum pari ad **euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)**, ferma restando la sospensione dei pagamenti sino agli adempimenti degli impegni assunti.
 21. La Committente si riserva di applicare una penale pari ad **euro 500,00 (cinquecento/00)** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivi", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivi", comma 1.
 22. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Risoluzione".
 23. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche,*

Classificazione del documento: Consip Public



ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Risoluzione">>

24. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
25. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
26. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
27. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
28. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a Euro 430.995,00 (quattrocentotrentamilanovecentonovantacinque/00), IVA esclusa così suddiviso:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- a) Il corrispettivo unitario del cedolino mensile per i Servizi di Payroll e Budget è pari ad euro _____ (____/____) IVA esclusa fino ad un importo massimo stimato di Euro 367.950,00 (trecentosessantasettemilanovecentocinquanta/00);
- b) Il corrispettivo unitario per giorno/persona (da intendersi comprensivi delle eventuali trasferte) per i Servizi professionali di Consulenza del Lavoro erogati dal Consulente del Lavoro Iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 12 del 1979 è pari ad euro _____ (____/____) IVA esclusa fino ad un importo massimo stimato di Euro 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00);
- c) I corrispettivi unitari (da intendersi comprensivi delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per giorno/persona per i Servizi opzionali di Supporto Tecnico-Specialistico, IVA esclusa fino ad un importo massimo stimato di Euro 30.645,00 (trentamilaseicentoquarantacinque/00), sono pari a:

Profilo professionale (di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico)	Corrispettivo unitario giorno/persona (IVA esclusa)
Professionista di cui all'art.1 comma 1 della Legge n.12 del 1979 (Iscritto ad uno degli albi di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 12 del 1979)	euro _____ (____/____)
Specialista Payroll Senior	euro _____ (____/____)
Specialista Budget Senior	euro _____ (____/____)
Specialista Payroll Junior	euro _____ (____/____)
Specialista Budget Junior	euro _____ (____/____)
Analista Funzionale	euro _____ (____/____)
Programmatore	euro _____ (____/____)

2. Laddove la prestazione oraria, remunerata a tempo spesa, sia inferiore ad una giornata la prestazione sarà retribuita in modo proporzionale.
3. Per i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico di cui al precedente comma 1 lett. c) per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo al “Piano di Lavoro”, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle suddette tariffe di cui al comma 1, lett. c).
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti i suddetti corrispettivi sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Si precisa che Consip si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto di livelli di servizio nonché nell'ipotesi di mancata realizzazione nei termini previsti, delle migliorie/sistemi/soluzioni offerti in sede di partecipazione alla gara.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



6. Tutti gli importi unitari si intendono al netto di IVA e altri oneri di legge, ivi inclusa la cassa di previdenza professionale nelle ipotesi dovute. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
8. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
9. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora le prestazioni oggetto del contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
20. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
21. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.



ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivi", comma 1, l'impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a **decorrere dalla "Data di Avvio dei servizi" di cui all'art. 2 S comma 1** con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento al servizio di cui all'art. 15 S comma 1 lett.a), l'Impresa potrà emettere fattura per il numero di cedolini mensili effettivamente erogati su base mensile a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi";
 - b) con riferimento al servizio di cui all'art. 15 S comma 1 lett.b), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi";
 - c) con riferimento ai servizi opzionali di cui all'art. 15 S comma 1 lett.c), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A. Via Isonzo 19/E 00198 Roma P.Iva 05359681003 e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato al presente Contratto.

7. Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi di interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DVRI.
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie indicando l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore (che sarà ad esso liquidato) oltre al periodo di competenza delle prestazioni eseguite>. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. Qualora fosse necessaria l'acquisizione nei termini di legge delle fatture dei subappaltatori, esse dovranno contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice Appalti e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Il conto corrente dedicato è il seguente: _____.

12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.>

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 19 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, ivi incluso il Capitolato Tecnico), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile *<eventuale>* e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b. nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 19 S risultassero insussistenti le misure di sicurezza e le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile *<eventuale>* e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nel presente contratto, costituisce ulteriore causa di risoluzione:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



- c. l'ipotesi di secondo esito negativo del test, ove imputabile al Fornitore, prevista al par. 1.3.3 "Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll e Budget in fase di Start-up" del Capitolato Tecnico.
3. La Committente dichiara senza indugio la risoluzione per inadempimento del contratto in caso di tardivo avvio dell'esecuzione, come disciplinato al par. 1.3.3 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il



subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: esecuzione delle attività di Payroll, dei servizi di budget e dei servizi di supporto specialistico, nonché di consulenza del lavoro in favore della Committente.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
 - dati di natura comune (informazioni anagrafiche e di contatto, numero di matricola, dati retributivi, fiscali, contributivi e contrattuali);



- dati appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE (es. dati sanitari).
5. Le categorie di interessati sono: i dipendenti della Consip S.p.A. e i familiari facenti parte del nucleo familiare; i collaboratori e gli stagisti della Consip S.p.A.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
 - f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



- h) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, al livello classificato "Minimo" di detta Circolare.
 - j) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - k) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE come definite nell'ambito del Capitolato tecnico. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
- Su richiesta del Titolare, il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di comportamento e/o certificazioni, ove emanati ed applicabili.
8. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
9. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile,

Classificazione del documento: Consip Public



ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

10. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, inerenti l'attività effettuata in ragione del presente Contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto;
11. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
13. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In tal caso, il Responsabile Iniziale deve formulare per iscritto al Titolare la domanda di autorizzazione alla nomina di un sub-Responsabile, specificando: i) le attività di trattamento da delegare; ii) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del sub - Responsabile del trattamento; iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Responsabile in materia di trattamento dei dati personali; iv) gli estremi e il contenuto del relativo contratto tra il Responsabile primario e il sub-Responsabile.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



14. Il Responsabile del trattamento, alla data di sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire al Titolare l'elenco dei contratti stipulati dal medesimo per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto che determinino, o possano determinare, il trattamento a opera di terze parti dei dati personali e/o l'accesso a informazioni riservate facenti capo al Titolare. Il Responsabile si impegna a comunicare ogni modifica al citato elenco e a nominare, ove necessario, i sub-fornitori Sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4 del Regolamento, mediante apposito atto formale. È fatto obbligo al Responsabile di conservare la copia aggiornata dell'elenco dei fornitori di beni e servizi e dei contratti con essi sottoscritti, provvedendo, su richiesta espressa del Titolare, a esibire per alcuni o tutti i suddetti fornitori i rispettivi contratti, per consentire a questi di verificare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati assunti con il presente Atto.
15. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico Contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Ove, all'esito dei controlli, le misure dovessero risultare non messe in atto o messe in atto parzialmente, o si rilevi che il sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile a far adottare al Sub-Responsabile tutte le misure concordate o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un congruo termine che sarà all'occorrenza congiuntamente fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Consip potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, applicare al Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 14 S diffidando lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento Consip potrà chiedere la sostituzione del Fornitore (Sub-Responsabile).
16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
17. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



18. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e adottato idonee e adeguate garanzie come disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e come meglio precisato nell'ambito del Capitolato Tecnico. In caso di violazione di tale disposizione Consip potrà procedere all'applicazione dell'art. 17S.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: **ART. 20 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei servizi;

Articolo 13 S - Verifica di conformità;

Articolo 14 S - Penali;

Articolo 17 S - Risoluzione;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di budget e servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico – ID 2346

Appendice 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;
Articolo 10G - garanzia definitiva;
Articolo 11G - Recesso;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’Impresa

_____ e legale rappresentante <*inserire carica*>

(Firmato digitalmente)